

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione regolarmente notificato [redacted] e [redacted] proponevano appello avverso la sentenza con cui il Giudice di pace di Milano li aveva condannati a tagliare la siepe piantata in prossimità della recinzione a confine con la proprietà del [redacted] fino ad un'altezza non superiore ai due metri; sentenza che aveva, per converso, condannato il [redacted] a rimuovere n.4 alberi di alto fusto posti a distanza dal confine minore di tre metri.

Previa sospensione dell'esecutività, gli appellanti chiedevano la riforma della sentenza con riconoscimento del loro diritto a mantenere la siepe ad altezza non superiore a m.2,5 e con condanna della controparte alla rifusione delle spese dei due gradi di giudizio o, in subordine, con l'integrale compensazione.

L'appellato si costituiva instando per la conferma dell'impugnata sentenza.

Il G.I. rigettava l'istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza e fissava l'udienza ai sensi dell'art.183 c.p.c.. Esperito il tentativo di conciliazione e concessi due rinvii concordemente richiesti per definire transattivamente la causa, dopo la precisazione delle conclusioni la causa stessa veniva trattenuta in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Non può ritenersi provato l'accordo verbale, dedotto dagli appellanti, in base al quale le parti stesse avrebbero concordato di derogare all'altezza massima di m.2 per le siepi posizionate a confine. Sulla base dell'interrogatorio libero reso in primo grado si può ritenere che i confinanti abbiano concordato solo la deroga alla distanza dal confine. Poiché la distanza legale (art.892 n.3 c.c.) era ed è di m.0,50, risulta

evidente l'intento comune delle parti (sostanzialmente annullando la distanza dal confine) di utilizzare le rispettive siepi come delimitazione, pur senza rimuovere la rete preesistente sul confine medesimo. Tale intento, in assenza di una previsione specifica, esclude, cioè, che sia stata anche pattuita una deroga all'altezza prevista dal regolamento allegato agli atti di compravendita e riconduce l'accordo nei limiti dell'uniforme disciplina regolamentare del complesso edilizio, con indubbia rispondenza a criteri di uniformità dettati anche da esigenze estetiche. Sono, quindi, più d'uno gli elementi che fanno propendere per la limitazione della deroga convenzionale nel senso sopra ricordato.

Sulla scorta di quanto precede, pertanto, deve ritenersi ineccepibile la statuizione del Giudice di pace sul punto dell'altezza massima della siepe degli appellanti (m.2), conformemente al regolamento suddetto.

L'appellata sentenza deve essere confermata anche in ordine alle spese. Il [REDACTED], all'esito della c.t.u., ha dichiarato di accettarne in pieno l'esito e di essere disposto a prestare piena ottemperanza. Tale comportamento processuale, ancorché non espressamente richiamato nella motivazione, avrebbe consentito una molto più rapida definizione della vertenza; il giudizio è, invece, proseguito per l'insistenza e l'irrigidimento degli odierni appellanti, la cui parziale condanna alle spese, pronunciata dal GdP, appare giustificata.

Alla soccombenza segue la condanna alla rifusione delle spese di questo grado.

PQM



Il Giudice, definitivamente pronunciando, in contraddittorio, così decide:

- 1) Rigetta l'appello e conferma integralmente la sentenza impugnata.
- 2) Condanna gli appellanti a rifondere all'appellato le spese del presente grado di giudizio, liquidate in Euro [REDACTED] per esborsi, Euro [REDACTED] per diritti ed Euro [REDACTED] per onorari.

Milano 11.7.05.

Il Giudice

